626374

ILLUSTRAZIONE

D'UNA CARTA GIUDIZIARIA DEI PRIMI ANNI DEL SECOLO XIII.

DI

GENNARO ARCUCCI

Canonico dell'Insigne Collegiata di S. Giovanni Maggiore

Ornari res ipsa vetat contenta doceri.
M. Manil. Astronomicon lib. III.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

NAPOLI 1819.
Nella Stamperia Simoniana.

Con dovuto permesso.

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR

D. LODOVICO WENCESLAO LOFFREDO

PRINCIPE DI CARDITO, MARCHESE DI MONTEFORTE, CAVALIERE DEL REAL ORDINE DI S. GENNARO, GENTILUOMO DI CAMERA CON ESERCIZIO, PRIMO REGGENTE DI CAMERA DEL SUPREMO CONSIGLIO DI CANCELLERIA, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

ECCELLENZA

Le virtù luminose, le quali adornano l'E. V. e le cariche sublimi, soprattutto quella di Presidente della Pubblica Istruzione, che 'l proteggitor la costituiscono delle Scienze, e della Gioventù studiosa, mi han reso ardimentoso di dedicarle questo mio qualunque siesi lavoro. Avrei dovuto arrossire nel presentarglielo, tanta è la

Digitized by Google

sua picciolezza : ma ho vinto me stesso pensando all' oggetto che racchiude, il quale per se stesso è grandioso ed interessante sì perchè non è stato giammai, per quanto io mi sappia, con quell' antico monumento illustrato; come altresì perchè interessa moltissimo la Storia della nostra Patria. Anzi le confesso ingenuamente, che son lieto assai nell' offerirglielo nel pensare, che l'animo suo gentile e culto mentre compiacesi al più oltre delle cose grandi e pellegrine, le tenui ed ordinarie non isdegna affatto di riguardare.

Mi è dolce la lusinga che si degnerà V. E. di gradirlo, e pieno di rispetto ho l' onore di esserle

Umiliss. servitor vero
GENNARO ARCUCCI.

Digitized by Google

Processo: *In nomine Domini Jesu Christi amen. Anno salutifere Incarnationis ejusdem millesimo ducentesimo vigesimo quarto, mense Septembris 13. indictionis imperante domino nostro Federico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper augusto, et Rege Sicilie gloriosissimo, romani imperij ejus anno quarto, Regni vero Sicilie vigesimo septimo feliciter amen: Cum questio verteretur inter Ecclesias, Monasteria, et milites Surrenti ex una parte; et villanos de casalibus civitatis Surrenti extra muros ex altera super homagio, servitiis, redditibus, angariis, et aliis quibusdam; dominus noster imperator dictam causam domino Henrico de Morra magno imperialis curie magistro justiciario comisit in modum subscriptum: Fredericus Dei gratia romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie Henrico de Morra Curie sue magistro iusticiario gratiam suam, et bonam voluntatem. Recolit Excellentia nostra quod villani casalium Surrenti fideles nostri dudum nobis graviter sunt conquesti quod ecclesie, monasteria, et milites Surrenti absque alio iure quod in eis habuissent aliquo tempore, aut haberent eos suo dominio injuste vendicaverant, et tenebant per violentiam occupatos*

 et

Digitized by Google

et quod ab eis ea dictis villanis gravamina, et contumelie tam in personis quam in rebus fuerant multipliciter, et inhumaniter inrogata, quibus etiam si in ipsis dicte ecclesie, monasteria, et milites surrenti jus aliquod habuissent ea ammittere debuerunt, quare majestati nostre humiliter supplicarunt, ut super oppressionibus, et molestiis suis, benignitatis nostre oculos advertentes ab eorum manibus eos eruere, et in nostrum tenere demanium dignaremur, nos autem dictorum Rusticorum querelis et supplicationibus inclinati, quia mala que in nostram presentiam proponebant, nos ad misericordiam invitabant utpote quod mera ipsos proponere credebamus ipsos ad demanium nostrum precepimus et habemus; nunc autem quidam milites surrentini pro parte ecclesiarum, monasteriorum, et militum ipsius civitatis Surrenti ad nostram curiam accedentes exposuerunt nobis quod dicti villani majestati nostre falsa et frivola penitus subgesserunt; asserentes eos villanos ipsarum ecclesiarum, monasteriorum, et militum Surrenti a tempore cujus non existit memoria extitisse, et quia eos tempore Regum Predecessorum nostrorum et maxime Regis Guglielmi secundi recolende memorie iuste et pacifice tenuerunt, nec aliqua ipsis villanis gravamina inrogasse que ab eorum dominio se subtrahere aut eximere possint, et attentius supplicarunt ut dittos villanos ipsis restituere dignaremur; cum igitur neutri partium velimus pre-

iu-

Digitized by Google

iuditium inrogare prudentie tue mandamus firmiter precipientes quatenus partibus in tua presentia convocatis audias allegationes, quas tam ecclesie, monasteria, quam ditti milites contra villanos proponere voluerint, militibus quoque contra eas ipsi villani voluerint respondere, et cause meritis diligenter auditis omnia in scriptis redigi facias, et sub sigillo tuo curie nostre trasmittas, prefigens partibus terminum competentem quo nostro se debeant cospectui presentare. Datum apud paternonem 13. *Junii XI. indictionis.*

Partibus igitur presentibus coram eo, pars Ecclesie, monasteriorum et militum proposuerunt contra.... villanosque in hunc modum.

Petentes Petrus et Ligorius milites Surrenti constituti . . . ab Archiepiscopo et Capitulo Surrentino, monasteriis civitatis ejusdem S. abbas in conventu monasterii S.Petri ad . . . S. Petri de Cuprolla S. Archangeli et S.Salvatoris S.Joannis S.Pauli et ab episcopo et Capitulo S. Marie de Equa, ab episcopo et Capitulo de Lubrensi et a militibus Surrenti petunt eo nomine per ipsos restitui sibi villanos agendo juditio petitorio a Nicolao de Cicala procur. pro parte domini imperatoris que dominus imperator tenet unde dicunt et ipsos villanos restitui in eorum dominio; quos tam Ecclesia, monasteria, quam milites Surrenti tenuerunt tempore regum Guglielmi I. et II. juste et pacifice, exigendo et precipiendo ab illis villanis redditus in spallis

 et

Digitized by Google

et in ovis tempore carnis privii et pasca solvendos , et operas et servitia 43. per duos dies in qualibet septimana, et exigendo et percipiendo ab eorum villanis et marinariis 43. ut in barchis eorum ut ab ipsis villanis pecunia sua conductis deferant vinum vendendum dominorum , et ad Amalphiam morando ibidem per otto dies donec vinum venderetur; ad vindemiam dominorum et tempore vindemie . . . . . . in vindemis faciendis ; petunt et sibi restitui ea jura omnia que tempore suorum regum predecessorum ab ipsis villanis 43. quia nullus villanus quod habet unicam filiam, et si plures habebat non audebant eas maritare sine mandato dominorum et dispositione. Et si habebant duos filios masculos ut plures non audebant aliquem eorum sine mandato dominorum clericum constituere ; super hiis omnibus lite contestata tam contra procuratores villanorum quam contra dominum Nicolaum de Cicala constitutum procuratorem ad defendendum jure domini nostri imperatoris processu et presentem partem ad perduttione testium et exhibitione istromentorum . Questio igitur in presentia dicti magistri iusticiarij bene examinata ea sufficienter instructa et ad presentiam domini nostri imperatoris remissa ; idem dominus noster illam nobis Simoni de Tocco, thome magistro judici, Petro germano, Henrico de tocco , et Goffredo Germano magne imperialis curie judicibus discutiendam comisit .

Pro-

Digitized by Google

Procuratoribus igitur pro parte Ecclesiarum, monasteriorum, et nobilium de Surrento Donato Rapista, et Ligorio domini Ligorij et Angelo Calefatto procuratore pro parte fisci Nicodemo notario de montecaveoso; in nostri presentia costitutis meritis . . . . tucius diligenter discussimus et negotii meritis sufficienter inspettis . . . . indagatis seriem cause tocius domino nostro imperatori fideliter diximus et retulimus seriatim; idem quoque dominus imperator domino duci Vin. pattensi episcopo, et nobis Simoni de Tocco, Petro de Santo germano et Goffredo de Santo germano supp. judicibus eam ipsam commisit ut per sententiam ut per amicabilem compositionem ut per nostram providentiam terminandam: Prehabito igitur trattatu et deliberatione comuni intelleximus partibus expedire, quod ita inter eos terminaretur negotium sicut inferius declaratur. Primum ut cassatis omnibus scripturis villani restituantur ecclesiis, monasteriis, Nobilibus, et aliis bonis Hominibus Surrenti; item singuli villani singulis dominis suis in septimana unam opĕram faciat, exceptis in duobus mensibus anni, quos elegerint domini, in quibus per qualibet septimana duas prestabunt operas dominis suis, quod si continuatis diebus illas operas duorum mensium dominĩ sibi petierunt exiberi villani ad eas prestandas omnimodo tenentur; si vero ditti villani in prestatione operarum secundum suprascriptum modum cessaverint .

 pre-

preditti domini possint eos cogere pignoribus captis ad ipsas operas prestandas, ita tum ut pro qualibet opera negata et non exibita non plus eis capere liceat nomine pignoris nisi ad valens tarenum unum Amalphiam; spallam quoque in carnisprivio et viginti ova in pascha prestabunt: de ceteris vero operibus, servitiis et redditibus immunes in futurum et liberi perseverent; sane sine licentia dominorum suorum villani filios suos non perducant ad officium clericatus; nec filias suas matrimonialiter copulent sine licentia dominorum extraneis quam fuerint in numero villanorum, militum de Surrento; inter se aut si velint villani matrimonia copulare in quibuscumque rebus liberam habeant facultatem; super venditionibus vero . . . . . id inter eos obtineant quod hactenus servabatur; de villanis vero quod fugam arripuerunt illud jus predittis Ecclesiis monasteriis, nobilibus et aliis bonis hominibus Surrenti conservetur, quod de aliis villanis fugientibus qui angarias et perangarias debent per alias partes regni dominis eorum servetur; omnibus querelis eorum super hac materia per hanc nostram providentiam perpetuo terminatis, operas autem in bobus vel zappis ditti villani prestabunt sicut consueverunt. Ad cujus rei memoriam presens scriptum per manus Notarii Nicodemi de montecaveoso fieri fecimus nostris subscriptionibus communitum. Anno et mense indictione pretitulatis. Jacobus Pattensis Episco-

Digitized by Google

scopus Domini Imperatoris familiaris . Ego Ranaldus dux Spoleti . Ego Simon magne Imperialis curie Judex . Ego Petrus de Sancto germano imperialis curie Judex . Ego Goffridus de sancto germano imperialis Curie Judex .

Carta riportata da Giambattista Bolvito nel II. tom. de' suoi manoscritti, cui egli estrasse da un antico processo del Sedile di Nilo.

Digitized by Google

P. I.

Esame del diploma secondo le regole critico-diplomatiche.

Uno de' primi mezzi, onde la sana critica giugne ad illustrare i più bei monumenti della patria storia, senza verun dubbio è la cronologia. Mercè la luce benefica di questa scienza, la quale consiste in una rigorosa determinazione dell' epoche diverse, noi conosciamo il vero merito di tanti antichi manoscritti, involandoli dalla notte de' tempi, ove sarebbero per sempre involti e confusi: siccome col filo di Ariadne liberamente si usciva del labirinto di Creta. Il perchè a voler noi trattare con ordine, e stabilire, come si conviene, la veracità della carta di già espressa, prima d' ogni altro egli è mestiere esaminarne esattamente le date.

Anno millesimo ducentesimo quarto mense Septembris 13. *indictionis imperante Domino nostro Federico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper augusto, et Rege Sicilie gloriosissimo, romani imperii ejus anno quarto, Regni vero Sicilie vigesimo septimo feliciter amen.*

Federico, cui appartiene il diploma in quistione, perchè figliuolo di Arrigo VI., e di Costanza figlia di Ruggieri I. succedè al Regno nel Settembre dell' anno 1198., e fu coronato Re in Palermo, come egli stesso di-

dice in un suo diploma presso Rocco Pirro (1) . Dunque nell'anno 1224. cadde appunto l'anno 24. del Regno di Sicilia, terminato col Settembre, secondo l'indizione Costantinopolitana.

Nell'anno poi 1212. essendo stato Federico eletto a Re de' Romani, e nell'anno 1220., trapassato Ottone, stato essendo alla fin coronato Imperatore; ben si rileva, che nell'anno 1224. come sta espresso nella nostra carta, venga propriamente a cadere l'anno quarto del suo imperio.

Si ha oltre a ciò nella carta l'indizione 13., benchè corresse allora, secondo il computo volgare, l'indizione 12.: sulla qual cosa convien sapere, che siccome Federico amò di serbare l'antico sistema introdotto nel regno sin dal tempo del dominio della Corte Costantinopolitana, di cambiar cioè l'anno coll'indizione nel Settembre; così essendosi data la presente carta nel Settembre appunto dell'anno 1224., vi si segnò l'indizione Costantinopolitana, la quale dal Settembre anticipava di tre mesi l'era comune (2).

Ma come va quì, dirà taluno, che l'Imperator Fe-

(1) *Siciliae sacrae tom.* 1.

(2) Ciò più chiaro apparisce da un diploma di Federico pubblicato dal Gattola: *de origin. et progressu jurisdictionis Monasterii Cassinensis tom.* 1. *pag.* 202.

Federico non abbia preso il titolo di Re di Gerusalemme? E questo un punto degno di osservazione per distinguere le carte vere dalle adulterine di questo Imperatore. Tutti sanno, che egli nell'anno 1223. sposò in seconda moglie Jola, ovvero Jolanta figlia del Re Giovanni di Brenna, la quale per eredità materna gli portò il titolo di Re di Gerusalemme, che d'allora in poi ritenner sempre i Monarchi delle due Sicilie. Il qual titolo nol potè prender subito Federico per i gravi disturbi, che in quel tempo passavan tra lui, e 'l Pontefice; ma sel prese nell'anno 1129., in cui pigliò la corona di Gerusalemme nella Città medesima di Gerosolima. Di quì pare, che a ragione sospettar si possa della veracità di quelle carte, che prima di quest' ultima epoca portano un tal titolo.

Inoltre la carta è diretta dall' Imperatore ad Arrigo de Morra *magno imperialis curie magistro Justiciario.* Che questi veramente fusse allora gran Giustiziere del Regno, apparisce chiaro dal registro dell' Imperator Federico, il quale si conserva nell' Archivio generale: e dal sopraccitato diploma dello stesso anno presso il Gattola in cui rilevasi, che in simile affare contenzioso fu egualmente rimesso *domino Errico de Morra magne imperialis Curie Magistro Justiciario*. Più ancora: nella nostra carta si commette l' esame della causa ai giudici della gran Curia Imperiale, a Simone de Tocco, e Pietro de Sangermano, ad Arrigo de Tocco, ed a Gioffre-

fredo di Sangermano; non altramente nel diploma presso il Gattola l'Imperator Federico dà per giudici della Curia Imperiale gli stessi Simone de Tocco, Pietro di Sangermano, ed Arrigo de Tocco, i quali sottoscrivono la sentenza, come nella nostra carta; e l'istesso Notajo Nicodemo de Montecavcoso in quel diploma rapportato dal Gattola si ritrova nell'anno medesimo per Notajo, o vogliamo dire Attitante della Curia Imperiale. (1) Adunque conchiudiamo: poichè le date della nostra carta sono perfettamente corrispondenti all'epoche del tempo, cui appartiene, e le commesse nella stessa indicate del tutto uniformi ai lumi della Critica la più severa, giustamente ne siegue, che la medesima sia affatto verace.

P. II.

(1) Dalla serie de' Vescovi di Patti e Lipari presso il lodato Rocco Pirro si trova Giacomo nel 1228; ma tal' era costui sin dal 1224, come dalla nostra carta; e di quì rilevasi l'errore del Waddinghio nel libro I. de' suoi annali, il quale fa vivere Anselmo Vescovo di Patti Predecessore di Giacomo nel 1225.

Digitized by Google

P. II.

Esame della carta relativamente all' ordine giudiziario.

Chiunque compreso da una nobile curiosità, che sempre è la feconda sorgente di belle ricerche, e di utili cognizioni, si faccia per poco a riflettere sulla nostra carta, subitamente vi osserverà due interessanti oggetti; de' quali l'un riguarda la polizia giudiziaria, ossia la procedura di quell'epoca, l'altro l'economia personale, ossia lo stato e la condizione di que' cittadini. L'ordine della procedura giudiziaria sotto l'Imperator Federico, se tradir non si voglia la verità, è stato poco conosciuto dai nostri Scrittori: perciò abbiam creduto del tutto espediente di pubblicar la presente carta, onde illustrarne la economia comunque da noi si possa.

Sulle prime dalla nostra carta si deduce, che non era poi così estesa, come i nostri han creduto, la giurisdizione del gran Giustiziere. Fin dai tempi di Ruggieri primo nostro Sovrano, uno de' primi Uffiziali della corona fu il Giustiziere. Federico non fece, che dichiarare in generale la giurisdizione de' Giustizieri colla sua Costituzione: *Justitiarii nomen*.

Or ciò premesso, dalla nostra carta rileviamo, che 'l Giustiziere trattandosi di giudizj tra parti non poteva da se giudicare senza una special commessa del Sovrano:

Digitized by Google

no: ciò che facevasi appunto con un ordine regio diretto al Giustiziere. Egli non agiva, che sino alla contestation della lite; sentendo perciò de' testimonj, prendendone le deposizioni, facendone la redazione, e rimettendo poi il processo alla Curia Imperiale. Gli atti redatti dal Giustiziere si rimettevano *sub sigillo* dello stesso; donde è chiarissimo, che 'l Giustiziere avea un sigillo proprio nel suo ufizio. E quì si noti, che non poteva essere suggello della famiglia del Giustiziere, essendo un tale ufizio personale, e non già ereditario. Questo suggello era ordinariamente ligato su le carte degli atti con alcuni cordoncini, che venivano ad essere uniti sotto l'istesso sigillo, il qual rimaneva nel mezzo della carta esteriore, che chiudeva gli atti. Infatti nel diploma dello stesso anno presso il Gattola il Maestro Giustiziere, ch'era, come si è detto, l'istesso de Morra: *omnia cum relatione, et depositionibus testium sub sigillo suo ad praesentiam Principis destinavit.*

Si è detto dai nostri, che'l gran Giustiziere aveva seco un giudice in qualità di assessore, come scrisse il Pecchia: ma se quegli non poteva pronunziar sentenza, ma soltanto instruire il processo, egli pare, che fosse inutile la presenza dell'assessore, ed al più dir si potrebbe, che era anzichè un giudice attitante, di cui fusse proprio lo esaminare, e sentire de' testimonj e redigerne le deposizioni. Ma nessuno de' nostri, per quanto io mi sappia, ha finora osservato, che ne' giudizj dall' Im-

Digitized by Google

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III

Imperator commessi al Giustiziere intervenir dovea il procuratore del Sovrano, il quale assisteva alla formazione degli atti. Infatti nella nostra carta noi abbiamo, che dall' Imperatore stabilito viene Niccola di Cicala procuratore *pro parte Domini Imperatoris*. Se non che dir si potrebbe essersi ciò praticato in que' casi, ne' quali eravi controversia, che interessava anche il Fisco Imperiale, come sarebbelo nel giudizio de' Villani di Sorrento, i quali erano stati restituiti al Regio Demanio, da cui intendevano ripeterli i Militi, e le Chiese, che erano in giudizio.

Instruito per siffatta guisa il processo, si mandava all' Imperatore. La Curia poi Imperiale avea i suoi giudici, i quali, come dalla nostra carta apparisce, non avevan propria giuridizione, ma soltanto delegata; poichè vi si dice, che *idem Dominus noster illam* (quaestionem) *nobis et magnis Imperialis Curie judicibus discutiendam commisit*.

Nel trasmettere il gran Giustiziere il processo, che avea instruito, alla Imperial Curia, doveva dare un termine perentorio alle parti contendenti, *quo nostro se debeant conspectui presentare*. Diffatti i procuratori delle parti, come dalla stessa carta rilevasi, si costituiscono innanzi alla Curia Imperiale, nella quale assiste un altro procuratore *pro parte Fisci Angelo Calefucto*. E quì giova l' osservare, che 'l procuratore del Fisco della Curia Imperiale era ben diverso da quello, che assisteva, come

Digitized by Google

me dicemmo nella compilazion del processo, presso il gran Giustiziere.

Dopo tutto questo, i giudici della Curia Imperiale sentivan di nuovo i procuratori, ed entravano pienamente nel merito della causa. Ma ciò non ostante abbiamo dalla nostra carta, che non potevano pronunziar sentenza, se prima non avevano fatta una esatta relazione all' Imperatore, dal quale ne riceveano una nuova commessione: *seriem cause totius Domino nostro Imperatori fideliter diximus, et retulimus seriatim*, e l'istesso Imperatore *supra dictis judicibus causam ipsam commisit vel per sententiam, vel per amicabilem compositionem, vel per nostram providentiam terminandam*. E quì si rifletta, che ai giudici della Curia Imperiale l' Imperatore aggiunse il Vescovo di Patti, e 'l Duca di Spoleti.

La commessa Imperiale avendo arbitrato i giudici ad una amichevole composizione, ed avendo essi estimato di terminare alla buona, come suol dirsi, la pendenza; nella carta medesima si diffiniscono i dritti de' Militi Sorrentini, e delle Chiese contendenti. Il perchè vuolsi notare, che non si dà a questa composizione nome di sentenza, e perciò termina la carta colle sottoscrizioni dei giudici delegati; comecchè nel diploma sopraccitato presso il Gattola la sentenza formalmente emanata dai giudici si presenta all' Imperatore, dal quale riman confermata, come ivi leggiamo: *predictam senten-*

Digitized by Google

tentiam sicut superius continetur, *et per predictos magne curie nostre judices juste lata est de consensu consueta benignitatis nostre gratia in perpetuum confirmamus*. Dunque pare, che la sentenza diffinitiva della gran Curia Imperiale avea bisogno di esser confermata con espresso diploma dall' Imperatore. Finalmente merita di essere osservata una circostanza riguardante i contendenti nel giudizio coi Villani Sorrentini, cioè che tra le parti si noveri anche il Vescovo, e 'l Capitolo *S. Marie de Equa*. Ferdinando Ughelli (1) parlando de' Vescovi di Vico Equense scrive: *an vero Æquensis vetusta Civitas episcopali fuerit dignitate exornata non satis constat*: or dalla nostra carta egli è manifesto, che nel 1224. la Città di Equa avea un Vescovo ed un Capitolo, mentre gli scrittori nostri han bevuto grossolanamente seguendo il dubbio dell' Ughelli. La Città di Equa esistè certamente sino alla fine del secolo XIII., e da Carlo II. di Angiò ne' primi anni del secol XIV. ne fu trasferita la sede sopra Vico detto perciò equense, avendola ridotata. Dalla stessa carta rileviamo parimente, che nell' anno 1224 le Chiese di S. Pietro *ad Cerminam*, oggi a Cermegna, di S. Pietro a Caprola, (2) oggi Crapolla, di S. Arcangelo, di S. Sal-

(1) Italia sacra tom. 6. pag. 786.

(2) Erroneamente detto a Cappella negli atti concistoriali.

Digitized by Google

Salvatore, di S. Giovanni, e di S. Paolo erano tanti chiostri fuori dubbio della Religione Benedettina, allora universale nel Regno. Da ultimo si noti, che nella stessa carta non si dà il titolo di *Episcopus Lubrensis* al Vescovo di Massa, ma dicesi de Lubrensi, cioè della Chiesa di nostra Donna della Lobra, donde argomentar conviene, che sino all' anno 1224. era questa tuttavia la Chiesa Cattedrale di Massa, così appellata dal *delubrum Minervae*, che in quel sito ci vien descritto da Strabone.

P. III.

Esame dell' oggetto della Carta.

Le nazioni, scrisse già Mario Pagano, (1) come i fluidi, tendono ognora a porsi nell' equilibrio. Ove la resistenza vien meno, ivi le correnti delle nazioni si dispargono. Fiaccata la potenza Romana, i Longobardi, e gli altri popoli Settentrionali si dispersero nelle amene contrade d' Italia, gittando le scienze soprattutto nel più grave squallore: ma non recaron di fatti quel male, che per tutti si crede. Argomento ne sono i servi *addicti glebæ*, cui essi senza dubbio vi trovarono, la condizion de'

(1) Saggi Politici volum. III.

Digitized by Google

de' quali fu sicuramento, come con ragion si crede dall' Einneccio (1), migliorata di molto da esso loro. E di vero, benchè S. Gregorio fusse un Pontefice sommo, e di singolar carità ornato, pure in una lettera (2), la quale è del 602., e per conseguente d' un tempo, in cui era in vigore il dritto Romano per i servi, scrive a Romano Difensore, che intimasse ad un tal Pietro, ch' essendo egli nativo della Massa Vitela di dritto della Chiesa Romana, non ardisse di dar moglie ai suoi figli fuori di quella Massa, cui per legge sono legati, nè possono a lor piacere uscirne. Il che stando così, l' ordin richiede, che di questi servi ascrittizj ci occupiamo alquanto a compimento della nostra carta.

I servi ascrittizii, cioè *glebae adscripti* così chiamati, perchè addetti erano a predii, si dissero ancora villani e coloni *a villa*, come vuole il Du-Cange, perchè nelle ville appunto si stavano a dimorare. Benchè men dura fosse la condizion di costoro in paragone al trattamento di altri servi; ciò non pertanto alla maniera de' servi veri si aveano in commercio, e considerandosi non già come persone, ma come parte de' fondi, cui erano ascritti, con questi si vendevano dai loro padroni. Così leggiamo in una carta di Willermo II. Re d' In-

(1) Elementa *juris germanici lib.* 3. *tit. I.*
(2) Lettera 25. lib. 12.

Digitized by Google

d' Inghilterra presso Orderico Vitale (1) *Dedit et* 16. *rusticos ad ipsas decimas custodiendas*, *atque* 9. *Ecclesias*. *Dedit enim* 3. *Villanos etc*. *Ipse quoque terram et villanos*, *et omnes consuetudines de ipsis villanis in Vico Silvatico concessit*. Eran benanche talmente *infixi glebae*, cioè ai campi loro affidati, che non poteano affatto uscirne, se il padrone non avesse dato loro anticipatamente il permesso. Il perchè se tentava alcun di fuggire da quel territorio, ov' era addetto, la pena incorreva a maniera del servo fuggitivo, siccome vien dichiarato nella legge *cum satis c. eodem*. Cotesta fuga però, la qual dapprima era sì criminosa, e difficile, col dividersi il regno in più dominanti cominciò ad esser più facile. I servi fuggendo trovavan subito nelle confinanti Città un asilo, ove ricoverarsi. Ed allora non eravi come chiamarli di nuovo all' antica lor servitù. Così a poco a poco cominciò questa a scemar nell' Italia, fino a che svanì all' intutto questo stato così umiliante per l' umana natura. Dippiù non potevano cotesti servi ascrittizii, nè i loro figliuoli esser promossi agli ordini sacri, se prima non avessero ottenuto la libertà dai loro padroni. Sebbene nei secoli barbari, ossia per la soverchia condiscendenza de' Vescovi, ossia per la prepotenza dei padroni, questa misu-

(1) Lib. 6. pag. 602.

Digitized by Google

sura canonica con molta gelosia non era osservata; talchè ebbe fortemente a lagnarsene Carlo Magno nel Capitolare di Aquisgrana (1): *Admittuntur passim ad Ordinem sacrum, quibus nulla natalium, nulla morum dignitas suffragantur. Et qui a Dominis suis libertatem consequi minime potuerunt, ad fastigium Sacerdotii, tanquam servilis vilitas hunc honorem capiat, proveluntur*. Intanto quì, come ognun vede, non si parla di divieto di monacarsi; dunque questo stato si poteva forse abbracciare da' servi, malgrado il proprio padrone. Ma da una lettera di S. Gregorio I. pare, che 'l Monacato non facesse cessare la condizion servile. In fatti nella lettera 34. del libro 6. ordina al Diacono della Sicilia, che obblighi un tal Cicerone monaco a ritornare in Miseno con tutt' i suoi beni, perchè servo di questa Chiesa, dal cui Vescovo era stato richiesto.

I servi poi così rigorosamente detti si distinsero dagli Aldioni. Erano costoro, come osserva il Du-Cange, una specie particolare di servi, i quali, secondochè scrive il Muratori (2) obbligati non erano al rigor servile, e solo astretti venivano alla prestazione di alcune opere; e come stabilito fu sotto la dinastìa de' Longobardi eran sog-

(1) Baluzii *Capitularia Regum Francorum. Karloman. Capit. Aquisg. n.* 22.

(2) Muratori Antichità Italiane.

Digitized by Google

soggetti in Italia alla stessa condizion servile, cui erano obbligati in Francia i Fiscalini. Or noi sappiamo certamente, (1) che questi erano una specie di vassalli rilevanti dai lor padroni per le tenute date loro in beneficio. Aggiungasi, che quelli non aveano fondo alcuno di lor dominio, e questi ne possedevano in proprietà, ed avean benanche delle proprie famiglie, per cui venivan chiamati villani livellarii, secondo la costituzione: *si quanto contigerit*. Anzi potevano dippiù acquistar de' beni, e de' fondi senza dipendenza dal loro padrone. Tutto ciò come la luce del giorno apparisce chiaro, e dalle leggi Longobarde, e dalle posteriori legislazioni. Quindi non crediamo all' uopo di ricordar quì in tutta l' estensione l' economia servile di quel tempo, altronde notissima presso di coloro, che di proposito ne han trattato.

Ora dalla nostra carta ad evidenza rilevasi, che sino all' epoca dell' Imperator Federico II. eranvi nel nostro Regno de' servi, o villani, che vogliam dire, ascrittizii: checchè ne abbia detto in contrario il Pecchia asserendo, che sotto i Normanni non vi erano regnicoli tra questa classe di uomini, ma soltanto Saraceni, o di altre nazioni. Questi villani Sorrentini però, de' quali ci occupiamo, debbon dirsi piuttosto Aldioni, che ser-

(1) Aggiunte al Lessico di Cu-Cange de' PP. Maurini.

servi. E poichè appartenevan essi o a militi di Sorrento, o a Chiese, par che possa dedursi, che le famiglie di questi villani fossero di coloro, che volontariamente si mettevan sotto la protezione, sovra tutto delle Chiese, per due motivi analoghi alle circostanze di que' tempi; il primo cioè per conciliare un certo rispetto alle loro proprietà, e l' altro più forte per divenire appunto immuni dalla contribuzione dei pesi pubblici dello stato. Questa è a dirsi l' inesausta fonte, onde ritrassero le Chiese, e i Monasterii quella gran copia di beni, che mano mano coll' estinzione delle famiglie dei villani lor pervennero. Ecco perchè trovansi in que' tempi tante famiglie anche proprietarie, le quali volontariamente si soggettarono alle Chiese, o a Monasterii con delle prestazioni non solo reali, ma personali ancora, per sottrarsi del tutto dalle funzioni pubbliche dello Stato. Così da non pochi monumenti della mezzana età par che possa dedursi, che spesse volte da proprietarii si donavano ai Monasterii dei fondi, non già per trasferirne a' medesimi il vero dominio, ma ad oggetto di conciliare ai fondi una sicurezza in que' tempi di continue aggressioni. Diffatti quello stesso, che avea donato al monistero, alienava poi dando in dote, o vendendo gli stessi fondi. In questa guisa, e non altrimenti può spiegarsi la ragione, che si dà da Giovanni di Bari della donazione fatta da lui ai Monasterj Cassinese, e Vulturnese: *quia fortiores sunt*.

E

Digitized by Google

E per tornare là donde partimmo, non eran così immuni dalle prestazioni personali i nostri Aldioni, quali erano i Villani Sorrentini, come ben apparisce dalla nostra carta. Quantunque cominciasse allora mercè il genio liberale dell' Imperator Federico, e de' suoi tempi, un' aurora di maggior coltura; pur nondimeno eran quelli soggetti a molte condizioni d' una servitù personale. Soggettati venivano ad un' opera la settimana, e a due per due mesi dell' anno ne' fondi de' loro padroni col diritto a questi di poterli in difetto pignorare. Un tal pegno era stato forsi arbitrario per lo addietro, e venne poi tassato ad un tarì Amalfitano per ciascun' opera. Anzi malgrado i progressi della civilizzazione di quel tempo si conservò a padroni il dritto di accordare, o proibire a' Villani di promuovere i loro figliuoli al Chiericato, e di dare in matrimonio le loro figlie ad altri, che non fossero della condizione de' Villani Sorrentini. Da documenti rapportati dal Du-Cange egli è manifesto, che un tal consenso da' villani comperavasi per una somma detta *Maritagium*. Questo dritto fu per avventura un avvanzo di quel *jus primae noctis*, che un tempo si disse proprio de' Baroni, come può vedersi presso gli Scrittori della Storia feudale, e presso il Baile sotto l' articolo Sisto IV. Per fine si osservi, che nel costituir la pena de' Villani fuggitivi la condizion de' nostri Aldioni si fa uniforme a quella degli Angarii, e Perangarii. Nelle nostre antiche costituzioni al titolo 47. i servi angarii così

si

Digitized by Google

si diffiniscono: *Angarii sunt qui servitium faciunt propriis expensis, puta tot operas in septimana, et sic vulgariter dicuntur in multis partibus angarii.* Il perchè tali villani, i quali hanno l'obbligo di prestare alcune opere, angarii si sogliono nominare. In origine i servi così detti, secondochè osserva lo Spelmano, par che fossero coloro, che addetti erano a servire guidando i carri, o le carrette dei proprj padroni, tanto esprimendo la voce angaria, che presso il giureconsulto Paolo propriamente significa la stazione delle sedie di vettura in que' luoghi, ove mutavansi i cavalli, ch' ora *poste* noi chiamiamo. Presso lo stesso Spelmano da un antico vocabolario latino-Sassonico la perangaria si diffinisce: *servitus personarum, et rerum*. Oltracciò non si creda, che 'l servizio delle zappe, cui addetti venivano i villani nei fondi, ov' erano ascritti, non fosse a vile riguardato; mentre era anzi considerato come un de' più servili. E per dir vero, da un documento del secol XII abbastanza rilevasi, che la misura de' territorj si prendeva dal numero delle giornate da zapparli, come presso il Du-Cange: *Item dixit, quod villa, vinea, quae fuit Marcoalti, et presbiteri Rolandi est ad duodecim zappas*, vale a dire di tanta estensione, quanta coltivar si potea in un anno da dodici uomini da zappa.

Si parla ancora nella nostra carta d' un' altra prestazione, cui i Villani Sorrentini andavan soggetti. *Spallam quoque in carnisprivio, et viginti ova in pa-*

scha

Digitized by Google

scha prestabunt. A qual proposito bisogna riflettere, che 'l *carnisprivium* era il tempo dalla quinquagesima alla quaresima, nel quale soleva mangiarsi di latticinii. Nelle carte della mezzana età si trova distinzione tra 'l *carnisprivium novum*, *et vetus*. Il secondo cominciava dalla Settuagesima, che poi di bel nuovo alla quinquagesima fu ridotto. Dunque doveano i Villani di Sorrento dare ai loro padroni una spalla nel tempo di Pasqua, e delle uova nel *carnisprivio*, nel quale è vietato il mangiar della carne.

I nostri Villani Sorrentini abitavano fuori le mura della Città: *Villani de casalibus Surrenti extra muros*. È questa una circostanza non lieve per la differenza che passava tra villa, e *castrum vel civitatem*. *Villae nullam habent juris propriam dictionem, sed subsunt alicui castro vel civitati*, come scrive il Zillesio. Di quì è, che i villani ascrittizii, quali erano i villani di Sorrento, non avevan diritto alcuno di abitare entro la Città, come coloro, a' quali, secondo la polizia di quel tempo, non mai era affidata la difesa della Città; dritto proprio degl' ingenui, e de' cittadini.

Qui però non vuolsi passare sotto silenzio, che la Chiesa di Napoli avea parimente gran numero di villani, i quali erano angarii, e perangarii, ed abitavano i casali di Casoria, Afragola, Lanzasino, Secondigliano, San Salvatore, Panicocoli, e Casandrini. Ciò che di vero è notabile dai documenti riportati da Bartolommeo Chioc-

Chioccarelli (1) è per appunto, che cotesti villani erano esenti dalle collette, e da qualunque servizio della Regia Curia, e secondo i Capitoli del Regno erano obbligati benanche a de' servizj personali per rapporto alla Chiesa. L'Arcivescovo di Napoli avea il diritto di costituire per ogni anno un giudice speciale, il quale decideva le controversie, che nascevano tra i villani.

Il Chioccarelli citando Matteo Afflitto aggiugne: *Quod in Civitate Neapolis in translatione Sancti Januarii vassalli Neapolitanae Ecclesiae veniunt pro solatio ad ludendum quamdam porcam in Ecclesia Neapolitana cum aqua etc.* Presso il Bolvito, dal quale la nostra carta abbiam trascritta, vi ha un notamento di cotesto tal rito. Non sarà adunque mal fatto esporlo con tutta verità.

Nella detta giornata, terminata la processione di S. Gennaro, in una delle navi laterali della Chiesa Cattedrale salivan sopra una lunga trave, che prendeva da un lato all'altro della nave, alquanti dei detti villani, e ad alcune girelle attaccate alla trave medesima vi passavan delle funi, all'estremità delle quali pei piedi di dietro era legata una porcella. Altri de' villani con veemenza tiravan sopra le dette funi, altri colle sciable cercavano di troncarle il capo, ed altri ch'erano sulla tra-

(1) *Antistitum Neapolitanae Ecclesiae catalogus.*

Digitized by Google

trave gettavan di là su degli aggressori dell'acqua, delle pietre, ed altre cosiffatte cose sino al momento, che alla porcella fosse troncata la testa. E benchè a tempi suoi soggiugne il Bolvito fosse andato in disuso una tal funzione; rimaneva tuttavia la trave nella nave laterale della Chiesa Arcivescovile; e che un simile rito praticavasi egualmente ne' tempi andati dentro la Chiesa Cattedrale di Nola.

Non è a trascurarsi un'altra cosa, che pur si rileva dalla nostra carta, cioè che i marinai del piano di Sorrento erano noverati tra villani, mentre erano astretti a portare il vino dei padroni colle proprie barche a vendere in Amalfi. *Deferant vinum vendendum Dominorum, et ad Amalphiam morando ibidem per otto dies, donec vinum venderetur.* Gli Amalfitani facevan compera di vini non per uso loro, ma perchè sin dal X ed XI. secolo avevano aperto un traffico marittimo di molte derrate del Regno.

Da ultimo non estimiamo esser cosa remota dal nostro oggetto il dire, che le donne del pari si davano in servitù pattuita a vita del padrone. Nel Codice di Perris presso il Meo vi ha uno stromento del 1090, nel quale Rita si obbliga di servire in tutti i giorni, che avran vita i padroni, col patto che a loro morte divenisse libera, ed aver dovesse otto tari, *licticellum compito, et cotta, et capitallingu, et caldara, et sartaginem* co' panni, che si troverà all'indosso. *Capitallingu*, voce

che

che manca nei lessici latino-barbari, corrisponde alla voce appo noi volgare di *magnosa* .

Quì fa punto la illustrazion della Carta, cui ho pubblicata. Se io ci sia, o no riuscito, l' ignoro. Lascio al pubblico, ch' è il solo, e 'l degno estimator delle cose il giudicarlo.

C20874

Digitized by Google